

# Copia Autentica



&Repertorio n. 3.210

Raccolta n. 2.453

## VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

### REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue luglio duemilaventi, nel mio studio a Copertino in via Torino senza civico.

Registrato a LECCE

il 23 luglio 2020

22 luglio 2020

al n. 12895 / 1T

Avanti a me **Avvocato Riccardo Pellegrino**, Notaio in Copertino, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce,

Iscritto al Registro delle

è presente:

Imprese di Lecce

- PALMA Antonio, nato a Copertino (LE) il 18 novembre 1966, il quale dichiara di agire qui in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

il 29 luglio 2020

prot. n. 34272/2020

"**RINASCITA Società Cooperativa Sociale**", società costituita in Italia con sede a Copertino (LE) in via IV Novembre n. 104, ove il predetto domicilia per la carica, iscritta nel registro delle imprese di Lecce al numero, codice fiscale e partita IVA 03352220754, n. R.E.A. 218829, iscritta alla sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 ss. cod.civ., categoria cooperative sociali in data 25 marzo 2005 al n. A139697 e quale impresa sociale nell'apposita sezione speciale in data 27 luglio 2018.

Il comparente, dell'identità personale e qualifica del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora, senza previa convocazione, si sono riuniti i soci della predetta società e mi invita quindi a redigere il verbale dell'assemblea.

**A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.**

A norma dell'articolo 33 dello statuto assume la presidenza il richiedente il quale dà atto che tutti i soci sono presenti, personalmente o per delega, come indicati dall'elenco presenze, che si allega al presente atto (Allegato "A");

	- i presenti risultano iscritti, alla data odierna, nel libro dei soci;	
	- per l'organo amministrativo sono presenti, oltre al componente, Presidente del consiglio di amministrazione, il Vice Presidente NEGRI Gianmarco, nato a Copertino (LE), il 20 aprile 1975, e il consigliere CORDELLA Chiara, nata a Copertino (LE) il 28 aprile 1984;	
	- la società è priva di organo di controllo;	
	- il richiedente, in qualità di Presidente, si è preventivamente accertato dell'identità personale e della legittimazione all'intervento dei presenti;	
	- pertanto la suddetta assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed è quindi idonea a deliberare sul seguente	
	<b>ORDINE DEL GIORNO:</b>	
	1) modifica dell'art. 34 dello statuto sociale;	
	2) sostituzione del Titolo IX rubricato "Controversie";	
	3) delibere consequenziali.	
	Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti indicati all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla relativa trattazione.	
	Il presidente illustra all'assemblea le ragioni delle rappresentate modifiche in particolare rileva la necessità di sostituire, nel testo dell'articolo 34 dello statuto sociale, il termine "anni" con "esercizi", in ossequio al testo dell'art. 2383 co. 2 cod.civ., richiamato dall'art. 2542 co. 2 cod.civ., nel testo novellato dalla Legge n. 205/2017, come richiesto dal competente Registro delle Imprese di Lecce. Inoltre, il Presidente rileva la necessità di sostituire il Titolo IX dello statuto sociale, rubricato "controversie", con una clausola arbitrale conforme al disposto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Omessa quindi ogni formalità non necessaria, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul seguente	

TESTO DI DELIBERAZIONE

**1 si sostituisce l'art. 34 dello statuto sociale con il seguente:**

*"Art. 34 – Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci purché questi siano in misura non prevalente. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.";*

**2 si sostituisce il Titolo IX dello statuto sociale con il seguente:**

*"Art. 39 bis - Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché qualsiasi controversia promossa da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci ovvero che abbia per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione delle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Organismo di mediazione istituito presso l'ordine degli Avvocati del luogo competente in base alla sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo competente in base alla sede della società.*

*L'organo arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale, secondo diritto e nel rispetto della disciplina in tema di arbitrato societario di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.*

*Le modifiche delle presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.";*

4. conferire mandato al Presidente per l'esecuzione di tutto quanto sopra deliberato, autorizzando lo stesso a compiere ogni operazione all'uopo richiesta e ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, integrazioni o soppressioni che si rendano necessarie.

Il Presidente dà quindi atto che l'Assemblea, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

**approva**

il superiore testo di deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e cinquanta.

Si allega quindi al presente verbale, per il deposito presso il competente registro delle imprese, il testo dello statuto sociale aggiornato alle superiori delibere. (Allegato "B")

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di un foglio per quattro pagine fin qui; di esso, omesso quanto allegato per espressa e concorde dispensa ricevuta, ho dato lettura al comparante il quale lo approva e, con me Notaio e nei modi di legge, lo sottoscrive alle ore dodici e cinquantacinque.

**Firmato: Antonio PALMA**

**Riccardo Pellegrino (sigillo)**

ALLEGATO "A"  
ALLA RACCOLTA N. 2453

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA	
CORDELLA	Anna	CRD NNA 82L61 C978M	21-ago-82	Copertino	LE	Presente
PALMA	Antonio	PLM NTN 66S18 C978S	18-nov-66	Copertino	LE	Presente
CORDELLA	Chiara	CRD CHR 84D68 C978N	28-apr-84	Copertino	LE	Presente
NEGRI	Gianmarco	NGR GMR 75D20 C978A	20-apr-75	Copertino	LE	Presente
NEGRI	Cristian	NGR CST 82C08 C978F	08-mar-82	Copertino	LE	Presente
LETIZIA	Antonio	LTZ NTN 59P01 F054B	01-set-59	Matino	LE	Presente per delega
MANDORINO	Giuseppe	MND GPP 77D23 D862F	23-apr-77	Galatina	LE	Presente per delega
MARTINA	Claudia Francesca	MRT CDF 79T62 C978H	22-dic-79	Copertino	LE	Presente per delega
D'AMATO	Anna	DMT NNA 73M68 C978W	28-ago-73	Copertino	LE	Presente per delega
ROSSETTI	Angela	RSS NGL 82S48 C978A	08-nov-82	Copertino	LE	Presente per delega

*Antonio Sena*

*[Handwritten signature]*



STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE  
DI PRODUZIONE E LAVORO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

**Art. 1** - E' costituita la cooperativa di solidarietà denominata "RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

**Art. 2** - La cooperativa ha sede in Copertino. La sede può essere modificata con delibera dell'organo amministrativo. La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 3** - La durata della cooperativa è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

**Art. 4** - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di tipo A e di tipo B nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperativa e ispirati alla mutualità la cooperativa progetta, programma e gestisce attività formative finalizzate alla formazione di figure professionali previste dall'oggetto sociale.

La cooperativa può operare anche con terzi.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa deve consentire la netta separazione fra le gestioni di "Tipo A" e di "Tipo B" relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Nello specifico svolgerà le seguenti attività :

ATTIVITA' TIPO A	ATTIVITA' TIPO B	EVIDENZA DI CORRELAZIONE
Asilo nido con annesso servizio mensa; Scuola materna con annesso servizio mensa;	Ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche, ospedaliere e di ogni altro genere); Preparazione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui; Preparazione di alimenti vari, precucinati, precotti, minestre preparate. Produzione di precotti,	La gestione di servizi di asilo nido e scuola dell'infanzia/materna al fine di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità, garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, devono fornire un adeguato servizio di trasporto scolastico e refezione interna ai servizi socio educati-

	precucinati caldi e freddi da asporto; Trasporto scolastico;	vi erogati. Pertanto la cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni di ristorazione/refezione a soci lavoratori svantaggiati in modo coerente alla norma. A tal fine sarà anche possibile gestire ed organizzare servizi di ristorazione e somministrazione di pasti nell'ambito degli stessi asili nido e scuole, nonché tutte le attività affini e correlate.
Servizi socio ricreativi ed educativi extra scolastici		
Ludoteca e spazio giochi		
Realizzazione di attività socio educative nel campo della prevenzione del disagio minorile 0-18 anni mediante servizi e strutture di accoglienza diurna e residenziale; Comunità familiari; Centri socio educativi; Centri polivalenti; Centri socio educativi; Centri aperti polivalenti; Servizi educativi territoriali domiciliari;	Installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative opere connesse; Attività di artigianato; Rilegatura libri;	La progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-educativi residenziali e diurni, all'interno di apposite strutture, necessita di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia in merito agli spazi verdi sia in merito ad alcuni interventi manutentivi . Altresì gli interventi educativi e riabilitativi finalizzati all'inserimento sociale degli utenti passa anche attraverso l'organizzazione e la gestione dei laboratori(attività di produzione artigianale varia, falegnameria, vetreria, bricolage, rilegatura libri, ecc) finalizzata alla formazione e all'inserimento lavorativo nonché sociale degli utenti
Progettazione e realizzazione di attività di supporto all'educazione familiare attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità; gestione di centri famiglia; percorsi di psicoprofilassi al parto; seminari di conversazione e approfondimen-		

to su tematiche relative alla genitorialità supportati da esperti del settore		
<p>Promozione e realizzazione in forma di gestione diretta di servizi socio-assistenziali e strutture di accoglienza per anziani e disabili finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente, secondo la normativa vigente;</p> <p>Gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;</p>	<p>Gestione di centri informatici dotati di strumentazione assistiva per disabili oltre che di strumentazione per normodotati;</p> <p>organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale;</p> <p>promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione</p>	<p>L'informatica ha una funzione strategica per un cambiamento sociale, l'accesso al web di fatto può facilitare i percorsi di integrazione lavorativa presso le categorie dei disabili. Altresì l'organizzazione di corsi di formazione rivolti principalmente a soggetti svantaggiati (disabili, migranti, disoccupati, minori con disagio o migranti) è un utile strumento per facilitarne l'inserimento lavorativo</p>
<p>Stimolare e promuovere la progettazione e gestione in forma individuale e associativa di attività di ricerca sociale, sperimentazione di servizi alla persona, anche mediante l'accesso a finanziamenti di tipo comunitario, nazionale, regionale e locale</p>		
<p>Per conto di enti pubblici può istituire, organizzare e gestire:</p> <p>attività di animazione scolastica;</p> <p>pratica del turismo sociale e didattico organizzando viaggi, campi scuola, soggiorni dinamici per minori, anziani, giovani e inabili;</p> <p>attività culturali di promozione sociale rivolti alla cittadinanza</p>	<p>Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali</p> <p>Manutenzione ambientale dei beni culturali</p> <p>Gestione parchi naturali e giardini</p> <p>Gestione beni artistici, storici, monumentali ed archeologici</p> <p>Gestione servizi museali e bibliotecari</p> <p>Gestione di pubblici esercizi (ristori, self-service, fast food, ristoranti, bar, pasticcerie, alberghi, b&amp;b, ostelli) centri termali, stazioni balneari e montane per enti pubblici e/o privati, centri di gastrono-</p>	<p>Le attività di animazione scolastica, il turismo sociale, didattico, l'organizzazione di viaggi, soggiorni climatici e le attività culturali e di promozione sociale necessitano di una serie di servizi affini (gestione di strutture, manutenzione parchi, attività museali e bibliotecarie) nonché la gestione di servizi di refezione in essi annessi.</p> <p>L'erogazione di questi servizi può vedere coinvolti i soci lavoratori svantaggiati. In tal modo la cooperativa può perseguire gli obiettivi e le finalità che caratte-</p>



	mia, caffetteria, centri di preparazione pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici	rizzano la sua mission
	Attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.	
Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza e delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale	Studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo Epidemiologico-Statistico e Sociologico; interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretario sociale a favore delle fasce sociali deboli	
	Organizzazione e gestione di servizi di informazione e promozione culturale	
	Attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in forma diretta, associata e consortile; organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico - ambientale, turismo religioso, gestione di	

	servizi legati alle attività turistiche, gestione di enti di vacanze sociali, di case vacanze, di strutture alberghiere e residenziali in genere; gestione commercializzazione e promozione di pacchetti turistici.	
Promozione, creazione, coordinamento e gestione di strutture residenziali protette, comunità alloggio, case-famiglia, centri diurni, mini alloggi protetti, ricoveri di sollievo, centri di aggregazione ricreativi, culturali e sociali per soggetti svantaggiati o appartenenti a fasce socialmente deboli e/o a rischio con particolare riferimento all'accoglienza, integrazione e tutela di migranti, rifugiati e/o richiedenti asilo	La promozione dell'economia sociale e locale attraverso attività di consulenza e di progettazione anche attraverso lo sviluppo e l'organizzazione di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali, la gestione di centri di informazione, sportelli informativi, di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale attività di segretariato sociale	Per facilitare l'integrazione socio-lavorativa di migranti e/o rifugiati risulta indispensabile coniugare l'attività legata alla prima accoglienza ad attività di produzione (agricole, artigiane ecc) finalizzate alla creazione di percorsi di integrazione lavorativa dei migranti in accoglienza. Risulta altresì necessario offrire servizi di segretariato sociale e di informazione ai migranti, rifugiati e loro familiari in merito alla legislazione nazionale vigente ed in merito ai servizi fruibili sul territorio

Tutto ciò dando lavoro prioritariamente ai soci anche in ossequio ai regolamenti che saranno emanati.

La cooperativa nell'espletamento dell'attività potrà comunque operare, oltre che con i soci, anche con il lavoro dei terzi.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o servizio.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

La cooperativa, per la sua caratteristica di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dalla integrazione di persone disabili o svantaggiate con ridotta capacità lavorativa. A tali fini essa può anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali nonché, tra l'altro, per sola indicazione esplicativa:

a) potrà assumere, con delibera del C. di A. interessenze e partecipazioni, escluso lo scopo del collocamento, in società ed altri Enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, in consorzi, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra qualsivoglia garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;

c) la cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché per stimolare lo spirito del risparmio e della previdenza, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. N. 385/93 (" Testa Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico ed i soci sotto altra forma.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

**Art. 5** – Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire, essendo nelle condizioni di farlo, gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

**Art. 6** – possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

a) Soci lavoratori che siano in possesso delle capacità professionali utili nei settori in cui la cooperativa opera che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal C. di A. ed approvato dall'assemblea dei soci.

b) Soci lavoratori svantaggiati.

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della L. 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

c) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei Soci. Ai soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

**Art. 7** - Chi desideri diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione nella quale si obblighi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- Cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- L'entità della quota che si propone di sottoscrivere.
- L'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- La dichiarazione, espressa separatamente, di accettare la clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati della società e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

**Art. 8** - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso dovrà versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda questa s'intende come non avvenuta.

Il Consiglio dovrà motivare, nel caso di rigetto, il motivo della delibera; il presentatore della domanda potrà chiedere entro sessanta giorni, in caso di rigetto, che si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**Art. 9** – Obblighi dei soci sono:

- Versamento della quota sottoscritta;
- Osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- Contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 10** – La qualità di socio si perde per morte, recesso ed espulsione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

**Art. 11** - Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'istanza di recesso del socio deve essere sempre esaminata dal Consiglio d'Amministrazione. Il recesso non può essere parziale ed avrà efficacia:

- a) Dall'accoglimento della domanda per quanto riguarda il rapporto sociale;
- b) Dalla chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima, per ciò che riguarda il rapporto mutualistico.

**Art. 12** – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può espellere il socio che:

- Venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- Sia assente, senza giustificato motivo e in maniera consecutiva, a tre riunioni dell'assemblea dei soci;
- Senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in tutti questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 15 giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- Senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- Sia inadempiente delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; detti rapporti cesseranno nel caso di esclusione.

Il socio espulso dalla cooperativa può rivolgersi al Tribunale, proponendo opposizione alla delibera di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni.

Il C. di A. può inoltre espellere il socio lavoratore e/o sovventore quando venga a cessare per qualsiasi causa o motivo, rispettivamente, il rapporto di lavoro o la sovvenzione effettuata.

#### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

**Art. 13** – Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati “soci sovvento-

ri“, che investono capitali nell’impresa che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere “soci sovventori“ sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

**Art. 14** – I soci sovventori sono obbligati:

- Al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

- All’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Art. 15** – L’importo del capitale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

**Art. 16** – Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al Consiglio d’Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

a) L’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l’indicazione della denominazione sociale e della sede;

b) L’indicazione della quota che intende sottoscrivere;

c) L’impegno ad attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organo sociali.

Il Consiglio d’Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

**Art. 17** – I conferimenti effettuati dai “soci sovventori“ sono rappresentati da quote di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore di € 50,00 (cinquanta) cadauna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

**Art. 18** – La trasferibilità delle quote nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio d’Amministrazione.

**Art. 19** – Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

**Art 20** - I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

**Art. 21** – Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

**Art. 22** – Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c. Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle azioni.

Le quote dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2529 c.c. .

## TITOLO V

### PATRIMONIO – QUOTE

**Art. 23** – Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori.

b) Dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);

c) Dal fondo di riserva indivisibile. La riserva indivisibile non può essere ripartita tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

d) Da ogni riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

**Art. 24** – Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 € né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

## TITOLO VI

### BILANCIO

**Art. 25** – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 26** – Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto previsto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie, e della comunità tutta; deve inoltre specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

**Art. 27** – La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5 legge 59/ 1992.

L’assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinando:

- a) Al fondo di riserva legale una quota non inferiore al 30%
- b) Una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- c) Quanto residua al fondo di riserva indivisibile.

## TITOLO VII

### ORGANI SOCIALI

**Art. 28** – Sono organi della Cooperativa

- a) L’assemblea dei soci
- b) Il consiglio d’amministrazione

**Art. 29** – **L’assemblea dei soci** può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, l’assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea ordinaria viene convocata anche per:

- a) La nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio d’amministrazione.
- b) L’eventuale determinazione del compenso degli amministratori.
- c) La trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L’assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori. L’azione di responsabilità verso gli amministratori può essere individuale e può, inoltre, esserne chiesta la revoca provvisoria; il tutto a spese della cooperativa nel caso di esito vittorioso.

**Art. 30** – La convocazione dell’assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso deve essere indicata la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima. In mancanza dell’adempimento delle formalità sopra scritte l’assemblea si ritiene regolarmente costituita quando ricorrano le seguenti tre condizioni:



a)Siano presenti tutti i soci con diritto di voto;

b)Siano presenti tutti gli amministratori;

c)Nessuno escluso rifiuti di discutere l'ordine del giorno.

**Art. 31** - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

**Art. 32** - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio: Le deleghe di cui deve essere fatta menzione devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

**Art. 33** - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di un segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

**Art. 34** - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra i non soci purché questi siano in misura non prevalente. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

**Art. 35** - Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che I consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi.

Le decisioni prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interesse con la cooperativa, qualora le causino un danno patrimoniale, possono essere impugnate dagli amministratori da quanti abbiano interesse tre mesi. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

**Art. 36** – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

All'assemblea dei soci sono riservate tutte le decisioni di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**Art. 37** – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Non possono essere delegate in ogni caso:

- a) Le materie di cui all'art. 2381 del c.c.;
- b) I poteri in materia di ammissione, esclusione, recesso dei soci;
- c) Tutte le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici dei soci.

**Art. 38** – La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza od impedimento al Vice – Presidente.

**Art. 38 Bis** - l'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409 - bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisore legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c. e tutta la normativa vigente nel tempo per tale organo.

## TITOLO VIII

### REQUISITI MUTUALISTICI

**Art. 39** – E' vietata la distribuzione di utili e/o dividendi ai soci. Le riserve sociali, in qualunque modo costituite non sono ripartibili tra i soci cooperatori né durante la vita, né in occasione dello scioglimento della cooperativa. Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

**Art. 39 bis** - Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché qualsiasi controversia promossa da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci ovvero che abbia per oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione delle controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Organismo di mediazione istituito presso l'ordine degli Avvocati del luogo competente in base alla sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo competente in base alla sede della società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale, secondo diritto e nel rispetto della disciplina in tema di arbitrato societario di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche delle presente clausola compromissoria devono essere approvate con la delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 40.** - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

**Art. 41** - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 31, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

**Art. 42** - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente; e, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e in particolare quelle riguardanti le società a responsabilità limitata o qualora ne ricorrano i presupposti, quelle riguardanti le società per azioni.

COPIA DIGITALE CONFORME A DOCUMENTO ANALOGICO

(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter L. 89/1913)

Io sottoscritto Avv. Riccardo Pellegrino, Notaio in Copertino, con studio ivi in via Torino s.c., iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Lecce,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file, in formato pdf/A, della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 16 ottobre 2022 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia formata su supporto informatico esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo ad ogni effetto di legge.

Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti dalla legge.

Copertino, data di apposizione della firma digitale